

**ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI
ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI
BENESSERE.**

La legge regionale n. 2 del 2008 si fonda su un concetto di salute inteso non quale mera assenza di malattia, ma come benessere dell'individuo raggiunto attraverso l'utilizzo di attività e tecniche non sanitarie, volte alla rimozione degli stati di disagio, alla prevenzione degli stati patologici e ad una migliore qualità della vita.

La legge in esame disciplina l'esercizio delle pratiche bionaturali e delle attività dei Centri benessere, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e di garantire un'adeguata professionalità degli operatori.

Il testo di legge risulta composto da due Titoli e 14 articoli.

Il primo titolo, "Pratiche ed attività bionaturali", consta di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità della legge, cioè assicurare ai cittadini che intendono accedere alle pratiche bionaturali un esercizio corretto e professionale delle stesse.

L'articolo 2 definisce le attività e pratiche bionaturali quali tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali, esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona.

Al fine di garantire un'adeguata formazione degli operatori, l'articolo 3 subordina l'accesso all'esercizio di pratiche ed attività bionaturali ad un percorso di formazione, individuato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003 in materia di formazione professionale.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, quale organo consultivo della Giunta, con funzioni propositive nonché di monitoraggio sulle attività del settore.

L'articolo 5 prevede, invece, l'elenco regionale delle pratiche bionaturali, articolato nella sezione delle "scuole di formazione" e nella sezione degli "operatori", che devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole.

Il titolo secondo della legge in esame, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere non allocati all'interno di strutture alberghiere. Si intende perseguire finalità quali lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi, l'integrazione delle attività di estetica con altre discipline, per un servizio completo e diversificato, la salvaguardia della salute dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti, il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza (articolo 6).

Ai sensi dell'articolo 7, per Centro benessere si intende una o più unità operative funzionalmente connesse in uno stesso complesso aziendale appartenenti ad un unico titolare, ove, oltre a trattamenti estetici, vengono effettuati almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti: fitness e wellness o tecniche e pratiche bionaturali; lo stesso articolo 7 fornisce la caratterizzazione di ognuna delle citate tipologie di trattamento. Nel centro benessere possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali per trattamenti diagnostici e terapeutici in ordine a danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico, nonché trattamenti di chirurgia estetica, operati da medici iscritti all'ordine professionale e in possesso dell'adeguata specializzazione.

Il centro benessere autorizzato, che si avvalga di medici con una o più specializzazioni, abilitati all'erogazione di tali prestazioni viene definito dall'articolo 8 "beauty farm".

Mentre gli artt. 9 e 10 disciplinano i requisiti soggettivi, professionali, strutturali ed organizzativi necessari per l'apertura e la gestione del Centro benessere, l'art. 11 stabilisce gli adempimenti amministrativi per l'apertura del medesimo.

L'articolo 12 prevede, infine, il regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della presente legge.